

Studio Professionale

Dott. Giuseppe Barletta

Corso Vittorio Emanuele n. 231 93012 Gela (CL)

Tel. 0933.923244 – 366.1710075 - Fax 0933.462105

e.mail: studiobarlettag@tiscali.it

CANONE RAI

Presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento entro il 16 maggio 2016

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che i contribuenti hanno più tempo per presentare la dichiarazione sostitutiva al canone di abbonamento alla televisione. Il termine per presentare la dichiarazione sia cartacea sia online è spostato al 16 maggio 2016. Il provvedimento aggiorna anche le istruzioni relative al modello di dichiarazione sostitutiva per tenere conto dei chiarimenti sulla definizione di apparecchio televisivo contenuti nella Nota n.9668 del MiSE del 20 aprile 2016.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento e Comunicato stampa, 21/04/2016)

START UP INNOVATIVE

Nuove norme sulle agevolazioni fiscali a favore di coloro che investono in *start up* innovative

Il Decreto 25 febbraio 2016 del Mef reca le disposizioni di attuazione dei commi da 1 a 7 dell'articolo 29 del D.L. 179/2012 al fine di adeguare la disciplina ai nuovi orientamenti comunitari in materia di capitale di rischio e alla decisione della Commissione europea del 14 dicembre 2015 che ha autorizzato gli aiuti anche per il 2016. Importanti e sostanziali sono le novità introdotte con il nuovo decreto rispetto alla precedente disciplina, dettata dal decreto interministeriale del 30 gennaio 2014, che ora ha cessato tutta la sua efficacia. La prima novità riguarda l'estensione al 2016 e il rafforzamento delle agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che investono nel capitale delle imprese *start up* innovative. Per le persone fisiche è prevista la detrazione Irpef del 19% degli investimenti fino a un massimo investito pari a 500.000 euro. I soggetti passivi Ires potranno fruire di una deduzione dal reddito complessivo di un importo pari al 20% dei conferimenti effettuati, fino a 1,8 milioni euro. Le percentuali salgono rispettivamente al 25% e al 27% nel caso di investimenti nelle *start up* a vocazione sociale o per gli investimenti in *start up* innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. La seconda novità riguarda l'innalzamento della soglia di investimenti ammissibili per ciascuna *start up* innovativa. Una ulteriore modifica riguarda l'aumento da 2 a 3 anni del periodo obbligatorio in cui mantenere l'investimento, pena la decadenza dalle agevolazioni. Vengono, infine, razionalizzate le cause di decadenza dell'agevolazione: non determina più la decadenza dell'incentivo la perdita dello *status* di *start up* innovativa, se dovuta al superamento del limite temporale dei 5 anni dalla costituzione, o del tetto di 5 milioni di euro del valore della produzione annua o la quotazione su una piattaforma multilaterale di negoziazione.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 25 febbraio 2016, G.U. n.84 dell'11/04/2016)

Oggetto: SCADDE IL PROSSIMO 30 GIUGNO LA POSSIBILITÀ DI RIDETERMINARE IL VALORE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

In dirittura d'arrivo l'ennesima possibilità (è la tredicesima) concessa dal Legislatore per procedere alla rivalutazione di partecipazioni in società non quotate e terreni da parte di persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all'articolo 5, Tuir, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

Scade, infatti, il prossimo 30 giugno 2016 il termine per procedere all'asseverazione della perizia di stima del terreno o della società riferita alla partecipazione detenuta nonché al versamento della relativa imposta sostitutiva nella sua interezza o nella prima delle tre rate annuali previste in caso di opzione per il suo versamento rateizzato.

La rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2016

L'aliquota per la rivalutazione del costo delle partecipazioni in società di qualsiasi tipo, purché non negoziate in mercati regolamentati, è stata uniformata all'8% sia per le partecipazioni qualificate sia per le partecipazioni non qualificate. La rivalutazione può essere eseguita se le partecipazioni sono detenute alla data del 1° gennaio 2016, e consegue effetti solo se si redige un'apposita perizia di stima entro il 30 giugno 2016, che è anche la data per versare l'imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata. Si ricorda che sulla seconda e terza rata sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo. La perizia di stima deve essere redatta da un dottore commercialista, esperto contabile, revisore legale dei conti o perito iscritto alla Cciaa ed asseverata presso un tribunale, un giudice di pace o un notaio entro la stessa data del 30 giugno 2016.

L'imposta sostitutiva va applicata sul valore complessivo del bene come definito dalla perizia alla data del 1° gennaio 2016, indipendentemente dal prezzo di acquisto della partecipazione, con un'aliquota dell'8% che si presenta unica:

- per le partecipazioni qualificate;
- per le partecipazioni non qualificate.

La perizia deve essere riferita all'intero patrimonio sociale, indipendentemente dal fatto che oggetto della cessione sia solo una quota delle partecipazioni detenute nella società. Il costo della perizia può essere alternativamente:

- sostenuto da parte dei soci interessati alla rivalutazione della propria quota di partecipazione (in questo caso è un costo incrementativo del valore della partecipazione);
- sostenuto da parte della società (in questo caso è consentita la deduzione del costo in quote costanti nell'esercizio e nei 4 successivi).

La rivalutazione dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2016

L'aliquota per la rivalutazione del costo dei terreni agricoli o edificabili (inclusi i terreni lottizzati o quelli sui quali sono state costruite opere per renderli edificabili) posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi è dell'8%: la rivalutazione diventa uno strumento utile per ridurre la tassazione sull'eventuale plusvalenza derivante dalla cessione dei terreni a titolo oneroso. Mentre le plusvalenze realizzate in occasione di cessioni a titolo oneroso di terreni edificabili sono sempre tassate, quelle realizzate in occasione di vendite di cessioni a titolo oneroso di terreni agricoli sono tassate solo nel caso in cui si tratti di "rivendite" infraquinquennali.

La rivalutazione vale anche per:

- i terreni oggetto successivamente di esproprio;
- i terreni posseduti in comunione pro-indiviso;
- le particelle di terreno accatastate comprendenti parte di terreno agricolo e parte di terreno edificabile (è possibile rivalutare solamente la parte di terreno edificabile identificata dallo strumento urbanistico);
- il diritto edificatorio (*ius aedificandi*), cioè il cosiddetto diritto di cubatura, trascrivibile agli atti dell' Agenzia del territorio.

Per quanto riguarda i terreni edificabili (si ricorda che per quelli agricoli la plusvalenza scatta solo se sono rivenduti nei 5 anni dal loro acquisto oneroso) il valore dichiarato in atto costituisce anche il valore minimo di riferimento per il pagamento delle imposte indirette: pertanto, il profilo di interesse è duplice riguardando tanto il venditore (ai fini della plusvalenza tassata in sede di imposte dirette) quanto l'acquirente (ai fini dell'importo dell'imposta di registro da assolvere all'atto dell'acquisto).

La rivalutazione può essere eseguita se il terreno (agricolo o edificabile) è detenuto alla data del 1° gennaio 2016, e consegue effetti solo se si redige un'apposita perizia di stima entro il 30 giugno 2016, che è anche la data per versare l'imposta sostitutiva dell'8%, ovvero la prima rata. Si ricorda che sulla seconda e terza rata sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo.

La perizia di stima deve essere redatta da un ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario o perito industriale edile. Il giuramento presso un Tribunale, un giudice di pace o un notaio della perizia di stima deve avvenire entro la stessa data del 30 giugno 2016.

Oggetto: L'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIALIZZA I CHIARIMENTI FORNITI NEI FORUM CON LA STAMPA SPECIALIZZATA

L'Agenzia delle entrate ha riepilogato, nella circolare n. 12/E/2016, le risposte fornite in occasione dei consueti forum con la stampa specializzata dello scorso mese di gennaio.

Si sono analizzate, principalmente, le novità della Legge di Stabilità e dei decreti attuativi della Legge Delega di riforma del sistema tributario; per ovviare alla eterogeneità degli argomenti si è provveduto ad accorpate le varie indicazioni per macro tematiche, in modo da rendere più agevole la ricerca degli argomenti di interesse. Per l'eventuale necessità di approfondimento, è stato comunque indicato il numero della risposta nella colonna "Riferimento".

AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO IMMOBILI			
Argomento	Descrizione	Rif.	
Piccola proprietà contadina	La legge di stabilità 2016 estende i benefici fiscali previsti per l'acquisto a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di coltivatori diretti e IAP, anche agli acquisti effettuati dal coniuge e dai parenti in linea retta dei medesimi, purché proprietari di terreni agricoli e conviventi. In tal caso, per il coniuge e i parenti in linea retta l'iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale non è necessaria per l'accesso alle agevolazioni in parola. Tuttavia, si decade dall'agevolazione fruita qualora, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di trasferimento, vengano alienati volontariamente i terreni ovvero venga cessata la coltivazione degli stessi.	1	
Agevolazioni prima casa	La legge di stabilità ha sancito la possibilità di avvalersi dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa anche nelle ipotesi in cui non si sia ancora ceduto il precedente immobile acquisito con le agevolazioni, impegnandosi alla alienazione entro un anno.		
	Spettanza del credito di imposta	Anche a seguito della possibilità di acquistare con agevolazione prima casa un nuovo immobile non di lusso prima di avere ceduto il precedente (che dovrà essere venduto entro un anno), si conferma che il credito di imposta per il riacquisto spetta comunque. All'atto di acquisto del nuovo immobile con le agevolazioni "prima casa" il contribuente potrà, quindi, fruire del credito di imposta per l'imposta dovuta in relazione al nuovo acquisto nel limite, in ogni caso, dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposte in occasione dell'acquisizione dell'immobile preposseduto.	2.1
	Nuovo acquisto soggetto ad IVA	La possibilità di acquistare con le agevolazioni il nuovo immobile – prima di cedere il precedente – si estende non solo al comparto del registro ma anche a quello dell'Iva, con possibilità di richiedere applicazione dell'aliquota 4%	2.2
	Nuovo acquisto a titolo gratuito	L'agevolazione spetta anche nel caso di acquisto di nuova prima casa con atto di donazione e/o successione, a condizione che nell'atto risulti l'impegno all'alienazione del precedente fabbricato entro un anno	2.3
Cessione del precedente immobile	La nuova disciplina trova applicazione in relazione agli atti di acquisto di immobili posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2016. Per gli atti conclusi prima di tale data non può essere richiesto il rimborso delle eventuali maggiori imposte versate né può essere riconosciuto un credito d'imposta.	2.4	

CEDOLARE SECCA			
Argomento	Descrizione		Rif.
Cedolare secca	Aliquota ridotta 10%	<p>L'aliquota ridotta del 10% per cedolare secca può essere applicata per i contratti a canone concordato (o concertato), stipulati sulla base di appositi accordi, relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative e nei comuni ad alta tensione abitativa.</p> <p>Nel 2014 è stata estesa tale possibilità anche "ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi 5 anni precedenti ... , lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi.</p> <p>Qualora in tali comuni non siano mai stati definiti accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per la determinazione del canone, è possibile fare riferimento all'Accordo vigente nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale, anche situato in altra Regione.</p>	3.1
	Locazioni uso foresteria	<p>Confermando quanto già affermato con circolare n. 26/E/2011, si ritiene che non sia applicabile la cedolare secca quando i conduttori agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, ancorché detti immobili vengano utilizzati dal locatario per soddisfare le esigenze abitative dei propri collaboratori o dipendenti.</p> <p>Sono, invece, compresi nell'ambito applicativo della cedolare secca, i contratti conclusi con enti pubblici o privati non commerciali, purché risulti dal contratto la destinazione degli immobili a finalità abitative.</p>	3.2

CONSOLIDATO FISCALE			
Argomento	Descrizione		Rif.
Società sorelle UE e designazione		<p>Le disposizioni del D.Lgs. 147/2015, unitamente a quelle del provvedimento attuativo del 06 novembre 2015, hanno ampliato la possibilità di esercitare l'opzione per il regime del consolidato anche alle società "sorelle", sia residenti in Italia, sia stabili organizzazioni di società residenti in Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, consentendo di consolidare le proprie basi imponibili, purché il soggetto non residente controllante designi una delle società controllate "sorelle" a esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo e ad assumere la qualità di consolidante.</p>	4
	Schema grafico	<pre> graph TD A[A estera] --- B[B ita] A --- C[C ita] B --- D[D ita] </pre>	
		<p>Primo caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se A designa B ad esercitare l'opzione come consolidante non si interrompe il consolidato fra B e D; • C entra nel consolidato esercitando l'opzione congiunta con B e, limitatamente a C, il triennio decorre dall'opzione congiunta di B e C. 	

	<p>Nel perimetro di consolidamento entrano B, C e D, purché in capo ad A vi siano i requisiti del controllo rilevante sopra evidenziati, nei confronti di ciascuna delle società che opta per il consolidato.</p> <p>Il consolidato preesistente tra B e D:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non si interrompe, solo a condizione che l'opzione esercitata da B per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 147/2015 (7 ottobre 2015); • si interrompe, qualora l'opzione sia esercitata per periodi d'imposta successivi; • C può entrare nel consolidato esercitando l'opzione congiunta con B e, limitatamente a C, il triennio decorre dall'opzione congiunta di B e C; • in caso di successiva interruzione del consolidato con riferimento a B oppure C le rispettive perdite residue non utilizzate devono essere obbligatoriamente riattribuite a B o C. <p>Secondo caso</p> <ul style="list-style-type: none"> • se A designa D ad esercitare l'opzione come consolidante, si interrompe il consolidato fra B e D (perché D non può esercitare l'opzione come consolidante con una sua controllante); • D può esercitare solo l'opzione con C e il triennio decorre dall'opzione; • le eventuali residue perdite fiscali non utilizzate restano, salvo che il contratto di consolidato ne preveda la riattribuzione alla società che le ha prodotte, nella disponibilità della ex consolidante (B) e a tali perdite si applicano in ogni caso le disposizioni previste dall'articolo 118, comma 2, Tuir per cui saranno utilizzabili solo da B. <p>Terzo caso</p> <ul style="list-style-type: none"> • se A designa C come consolidante, si interrompe il consolidato fra B e D, • se B e D optano anch'esse per il consolidato con C per il periodo d'imposta in corso al 7 ottobre 2015 non si producono - in relazione al consolidato preesistente - gli effetti di cui all'articolo 124, commi 1, 2 e 3, Tuir (sostanzialmente l'integrazione degli acconti). Le eventuali residue perdite fiscali non utilizzate restano, salvo che il contratto di consolidato ne preveda la riattribuzione alla società che le ha prodotte, nella disponibilità della ex consolidante (B) e a tali perdite si applicano in ogni caso le disposizioni previste dall'articolo 118, comma 2, Tuir per cui saranno utilizzabili solo da B e non potranno essere trasferite al nuovo consolidato. Decorre un nuovo triennio. • se B e D optano per il consolidato con C per periodi d'imposta successivi a quello in corso al 07 ottobre 2015, il consolidato preesistente tra B e D si interrompe con gli effetti di cui all'articolo 124, Tuir. 	
--	--	--

CONTENZIOSO		
Argomento	Descrizione	rif.
Cessazione liti di modesto importo	L'Agenzia conferma di avere dato istruzioni agli uffici affinché abbandonino le controversie nelle quali l'Amministrazione è soccombente, a fronte di un consolidato orientamento contrario in Cassazione	5.1
Firma atti e dirigenti senza delega	Si conferma che: <ul style="list-style-type: none"> • sul sito internet dell'Agenzia è presente l'elenco dei dirigenti autorizzati alla firma degli avvisi di accertamento; • l'Agenzia non ha obbligo di allegare all'atto la delega di firma, né di depositarla in giudizio, salvo il caso in cui non sia il contribuente a sollevare il dubbio di legittimità nel 	5.2

	ricorso		
Reclamo: modalità di determinazione del valore	Impugnazione per vizi propri del fermo o ipoteca	Il valore della controversia va determinato in base al valore dei crediti per tributi - al netto di interessi, sanzioni (salvo che le sanzioni costituiscano pretesa autonoma) e altri oneri accessori - per i quali l'Agente della riscossione ha comunicato l'iscrizione del fermo o dell'ipoteca.	19.2.6
	Impugnazione contestuale anche dei crediti per cui si procede	Si deve far riferimento al valore complessivo dei crediti tributari; pertanto, se il valore complessivo dei crediti tributari sottostanti al fermo o all'ipoteca supera 20.000 euro, la lite non è soggetta al procedimento di mediazione anche se le iscrizioni a ruolo contestate abbiano un valore inferiore alla predetta soglia.	
	Impugnazione della cartella per vizi propri e dei crediti per cui si procede	Gli stessi criteri si applicano di cui sopra si applicano nel caso di impugnazione di una cartella di pagamento che cumula distinte iscrizioni a ruolo (anche se eseguite da diversi enti creditori).	
Conciliazione in primo o secondo grado: data di decorrenza	<ul style="list-style-type: none"> La conciliazione "fuori udienza" - che si realizza attraverso il deposito in giudizio, non oltre l'ultima udienza di trattazione, di un'istanza congiunta - è esperibile qualora, alla data del 1° gennaio 2016, non si sia ancora tenuta l'ultima udienza di trattazione del giudizio di appello, senza che possa assumere rilevanza la data di notifica dell'appello e/o la pendenza del termine per la proposizione del gravame. La conciliazione "in udienza" - per il cui tentativo è necessaria la trattazione in pubblica udienza - può essere esperita nei casi in cui, alla data del 1° gennaio 2016, non si sia ancora tenuta l'ultima udienza di trattazione del giudizio di appello oppure sia ancora possibile presentare l'istanza di discussione in pubblica udienza. 		19.1.1
Conciliazione su liti catastali e diniego di agevolazione	<p>Sono conciliabili anche le liti relative alle operazioni catastali, che hanno ad oggetto, ad esempio, la modifica del classamento o della rendita. In questa ipotesi, gli atti catastali verranno aggiornati a seguito del perfezionamento della conciliazione e nei termini risultanti dall'accordo.</p> <p>Sono inoltre conciliabili le controversie che hanno ad oggetto il diniego - espresso o tacito - alla richiesta di agevolazioni.</p>		19.1.2
Interessi su rimborso da conciliazione o mediazione	Qualora la conciliazione giudiziale o la mediazione tributaria riguardino la restituzione di tributi indebitamente versati dal contribuente, spettano gli interessi di cui all'articolo 1 (Interesse per ritardato rimborso delle imposte) del D.M. 21 maggio 2009. Gli interessi sui rimborsi vanno calcolati con le stesse modalità, a prescindere dalla circostanza che il rimborso sia riconosciuto da un provvedimento amministrativo, da un accordo conciliativo o da una sentenza.		19.1.3
Reclamo: valore della lite su accertamenti con rettifica delle perdite	Restano valide le indicazioni, contenute nel punto 1.3.1. della circolare n. 9/E/2012, relative alle modalità di calcolo del valore della controversia laddove l'avviso di accertamento rettifichi le perdite dichiarate, in quanto in proposito non sono state apportate modifiche all'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992.		19.1.4
Reclamo: sospensione dei termini per il ricorso	La sospensione del termine di impugnazione, prevista dal nuovo quarto comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, vale per ogni ricorso, a prescindere dalla circostanza che l'impugnazione sia soggetta o meno al procedimento di mediazione.		19.1.4
Mediazione e conciliazione: determinazione delle	La norma ha esplicitato un concetto che già veniva applicato nella pratica, al fine di evitare che le sanzioni determinate in sede di mediazione e conciliazione (per il tramite del cumulo giuridico) potessero divenire inferiori a quelle applicabili in sede di accertamento con adesione. Pertanto, la sanzione da irrogare anche in conciliazione e mediazione, in dipendenza di una		19.1.5

sanzioni in cumulo	<p>pluralità di violazioni, è determinata applicando separatamente il cumulo giuridico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per ciascun tributo • per ciascun periodo d'imposta. 	
Sospensione del processo e procedure amichevoli	<p>I contribuenti hanno la possibilità di attivare procedure amichevoli per evitare fenomeni di doppia imposizione in ambito internazionale, ai sensi delle Convenzioni bilaterali o in ambito europeo per le sole rettifiche in materia di prezzi di trasferimento intercompany; tali procedure, potevano condurre a risultati differenti rispetto a quelli del contenzioso domestico.</p> <p>È stata allora prevista espressamente la facoltà delle parti processuali di ottenere, su concorde richiesta, la sospensione del processo quando sia iniziata una procedura amichevole.</p> <p>Nell'ipotesi di mancato raggiungimento di un accordo amichevole, la Convenzione in materia di prezzi di trasferimento prevede l'accesso alla fase arbitrale.</p> <p>Pertanto, emerge che la nuova facoltà concessa alle parti di chiedere la sospensione del processo quando sia iniziata una procedura amichevole non comporta modifiche sotto il profilo dei rapporti tra le predette procedure amichevoli e il contenzioso interno.</p> <p>Invero, nell'ipotesi in cui sia disposta la sospensione del giudizio, resterà esclusa l'eventualità che intervengano giudicati ostativi ad un diverso componimento della questione; inoltre, in caso di esperibilità della fase arbitrale, l'assenza di pronunce intervenute nelle more garantirà la facoltà di optare per la procedura arbitrale, previa rinuncia al contenzioso interno, ovvero per la prosecuzione di quest'ultimo.</p>	19.1.6

REGIMI FISCALI AGEVOLATI			
Argomento	Descrizione		Rif.
Minimi	Partite Iva già attive	I soggetti che applicano il regime dei minimi possono continuare ad utilizzarlo sino alla scadenza del quinquennio, oppure anche oltre, sino al compimento del 35° anno di età	6.1
Forfetari	Le opzioni pregresse non vincolano	<p>In virtù del profondo cambiamento dei regimi fiscali, si ritiene che i contribuenti che abbiano esercitato nel 2015 opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il regime ordinario; • per il regime di vantaggio; <p>possono, con il 2016, esercitare una differente scelta per il forfetario, senza risultare impegnati per un periodo di un triennio.</p> <p>Maggiori informazioni si ritrovano anche nella circolare n. 10/E/2016.</p>	6.2

DETRAZIONI LEGATE AGLI IMMOBILI			
Argomento	Descrizione		rif.
Detrazioni	Detrazione Iva per acquisto abitazioni ad alta efficienza energetica	<p>In via sperimentale per il 2016, si stabilisce che sia detraibile il 50% dell'Iva pagata in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione è ripartita in dieci quote costanti.</p> <p>In relazione all'agevolazione si precisa che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) è necessario che il pagamento dell'Iva avvenga nel periodo di imposta 2016; 2) è necessario che entro il 31 dicembre 2016 sia anche perfezionato l'acquisto, quindi non rilevano eventuali acconti corrisposti; 3) è irrilevante il fatto che l'Iva sia applicata dal cedente per obbligo o per opzione; 4) è irrilevante il fatto che il cedente abbia precedentemente concesso in locazione a terzi l'unità ceduta. 	7.1
	Studenti fuori sede	Nel caso di canone di locazione superiore alla soglia massima di valore ammesso dalla norma, con soggetto a carico di entrambe i genitori, la detrazione deve essere calcolata su di un importo massimo non superiore a	7.2

	<p>2.633 euro, da ripartire tra i genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento.</p> <p>Quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • canone: 4.200 euro annui • misura rilevante: 2.633 <p>Diversamente (considerando, cioè, 2.100 euro a testa per ciascun genitore), infatti, in presenza di un solo contratto, verrebbe attribuita una detrazione calcolata su di un ammontare superiore a quello massimo stabilito.</p>	
Bonus mobili	Sono agevolate anche le spese sostenute entro l'anno 2016, correlate a interventi di recupero del patrimonio edilizio, a decorrere dal 26 giugno 2012, fermo restando il rispetto del limite massimo di spesa agevolabile di 10.000 euro.	17.1

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA		
Argomento	Descrizione	Rif.
Interventi su immobili: dati presenti a sistema	I dati relativi ai bonifici effettuati per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica non saranno inseriti direttamente nella dichiarazione precompilata, ma saranno riportati solo nel foglio informativo allegato alla dichiarazione, in modo che il contribuente possa verificarli e, qualora sia in possesso dei requisiti per fruire delle detrazioni, possa riportarli nella dichiarazione dei redditi.	8.1
Spese sanitarie per familiari a carico: dati presenti a sistema	<p>Se il familiare risulta a carico di più contribuenti, le spese sanitarie a lui riferite vengono inserite nelle dichiarazioni precompilate di questi ultimi in proporzione alla percentuale di carico.</p> <p>L'Agenzia utilizza esclusivamente le informazioni comunicate con le Certificazioni Uniche trasmesse.</p> <p>Il contribuente è tenuto a modificare la dichiarazione proposta dall'Agenzia delle entrate se il familiare non è in possesso dei requisiti per essere considerato fiscalmente a carico o se la spesa è stata sostenuta da un soggetto diverso o in una percentuale diversa.</p>	8.5
Errata detrazione scoperta dopo invio della precompilata	<ul style="list-style-type: none"> • Il contribuente è sempre tenuto a verificare i dati proposti dall'Agenzia delle entrate, apportando le necessarie modifiche o integrazioni nel caso in cui riscontri dati non corretti o incompleti; • Se l'errore è scoperto dopo l'invio, il contribuente può presentare un modello 730 integrativo o un modello Unico correttivo nei termini o integrativo. 	8.2
Errore nella indicazione dei dati reddituali	<ul style="list-style-type: none"> • Il contribuente è sempre tenuto a verificare i dati proposti dall'Agenzia delle entrate; • Se si accorge di un errore nell'indicazione dei dati reddituali dopo aver accettato e inviato il 730 precompilato, il contribuente può rimediare presentando un Modello Unico correttivo nei termini o integrativo. 	8.3
Rimborsi superiori a 4.000 euro	Dopo le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, nel caso di presentazione della dichiarazione con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle entrate può effettuare dei controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, se si rilevano degli elementi di incoerenza oppure se il rimborso che emerge dalla dichiarazione supera 4.000 euro.	8.7
Indicatori di incoerenza e rimborsi Irpef	<p>Nel caso di modifica dei dati della precompilata, l'Agenzia delle entrate può effettuare dei controlli preventivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se si rilevano degli elementi di incoerenza rispetto a specifici criteri; • ovvero determinano un rimborso superiore a 4.000 euro. <p>Il controllo è effettuato entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.</p> <p>Il rimborso è erogato non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva</p>	8.4

	<p>a detto termine.</p> <p>I controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai Caf o ai professionisti abilitati.</p> <p>Gli elementi di incoerenza saranno determinati sulla base di alcuni indicatori collegati, ad esempio, alla tipologia e all'entità delle integrazioni effettuate dal contribuente o al maggior rimborso determinato rispetto alla dichiarazione proposta.</p>	
Lieve ritardo nella trasmissione dati	<p>La Legge di Stabilità per il 2016 ha previsto che non si faccia luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati necessari per la precompilata, se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata. Il tutto vale solo nel caso di prima annualità di vigenza dell'obbligo di trasmissione.</p> <p>La disposizione trova applicazione per tutte le trasmissioni per le quali si applicano le sanzioni (spese mediche, tasse universitarie, interessi passivi per mutui, premi di assicurazione, certificazioni uniche, etc.).</p> <p>Con riferimento alla decorrenza, si chiarisce che la disposizione si applica esclusivamente nel primo anno in cui è stato introdotto il relativo obbligo e non in relazione al primo anno in cui il medesimo obbligo scatta per il singolo contribuente interessato.</p> <p>La non punibilità non opera in caso di omissione della trasmissione della comunicazione.</p>	8.6
Utilizzo dati per finalità di controllo	<p>I dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai rimborsi delle spese sanitarie; • ai contributi versati alle forme di previdenza complementare; <p>potranno essere utilizzati dall'Agenzia non solo per la precompilata ma anche per finalità di controllo.</p>	8.9
Termine trasmissione CU senza legami con precompilata	<p>Anche per il 2016, in aderenza ai chiarimenti forniti lo scorso anno con la circolare n. 6/E/2015, l'invio delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata può avvenire anche successivamente al 7 marzo senza l'applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770.</p>	8.8
Valore dichiarativo della CU	<p>Con le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 all'articolo 4, D.P.R. 322/1998, è stato semplificato il precedente impianto normativo attribuendo valore dichiarativo alla Certificazione Unica.</p> <p>La medesima, però, non può essere considerata alternativa rispetto al modello 770, in quanto quest'ultimo contiene i dati dei versamenti e delle compensazioni.</p>	8.10

LEASING ABITATIVO		
Argomento	Descrizione	Rif.
Destinazione immobile ad abitazione principale	<p>L'aliquota dell'1,5% dell'imposta di registro trova applicazione all'atto di trasferimento dell'immobile a favore della società di leasing in presenza delle condizioni stabilite dalla Nota II-bis che devono essere sussistere in capo all'utilizzatore e, dunque a prescindere dalla circostanza che tale soggetto destini l'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria a propria abitazione principale.</p>	9.1
Dichiarazioni utilizzatore da rendere in atto	<p>Le condizioni per applicare le agevolazioni "prima casa" all'atto di trasferimento dell'immobile devono ricorrere in capo all'utilizzatore e tale soggetto sarà tenuto ad effettuare le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti previsti dalla nota II-bis.</p> <p>Tali dichiarazioni potranno essere rese dall'utilizzatore sia nell'atto di acquisto dell'immobile da parte della società di <i>leasing</i>, intervenendo volontariamente all'atto, sia nel contratto di locazione finanziaria dell'immobile (che, in tale ultimo caso, dovrà essere prodotto per la registrazione unitamente all'atto di trasferimento dell'immobile).</p>	9.2
Registrazione contratto di	<p>Poiché nell'atto di compravendita del fabbricato viene enunciato il contratto di <i>leasing</i>, si determina l'obbligo di corrispondere l'imposta di registro nella misura fissa.</p>	9.3

<i>leasing</i> enunciato		
Revocatoria fallimentare nel caso di leasing abitativo	<p>Non sono soggetti all'azione revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso.</p> <p>L'applicazione della disposizione è limitata all'ipotesi di acquisto dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria e non anche all'acquisto da parte dell'utilizzatore.</p> <p>Il richiamo contenuto "all'esercizio dell'attività d'impresa" conferma che si possono considerare esclusi dall'azione revocatoria solo i pagamenti effettuati dal concedente, nel caso di specie la banca ovvero l'intermediario finanziario, al venditore dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria.</p>	13.3

MAXI AMMORTAMENTI			
Argomento	Descrizione	Rif.	
Beni di costo unitario > 516,46 euro	<p>La maggiorazione riconosciuta del costo non determina il superamento della soglia che consente l'immediata deduzione del medesimo.</p> <p>Pertanto, per un bene dal costo di 500 euro, può derivare una deduzione integrale per 700 euro (500 + 40%)</p>	10.6	
Ininfluenza della misura della quota civilistica	La misura dell'ammortamento civile, quando inferiore all'aliquota tabellare, non riduce la misura della variazione in diminuzione, che resterà sempre ancorata alla misura tabellare dell'ammortamento	10.8	
Validità ai fini Irap	Il beneficio fiscale copre solamente il comparto delle imposte dirette e, pertanto, non attribuisce alcuna agevolazione nel comparto IRAP.	10.1	
Rapporti con le società di comodo	Calcolo dei ricavi presunti	La maggiorazione del costo non va tenuta in considerazione ai fini del calcolo dei ricavi presunti, in quanto valevole ai soli fini degli ammortamenti e canoni di leasing	10.2
	Deduzione e reddito minimo	L'obbligo di dichiarare un reddito minimo ai fini del regime delle società di comodo non comporta la perdita dei benefici fiscali, tra cui si ascrive anche il super ammortamento	10.3
Validità dell'acquisto e momento di deduzione	<p>Ai fini del godimento della agevolazione in parola:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'acquisto deve essere perfezionato nel periodo rilevante (dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016) la deduzione spetterà, per i beni acquistati in tale periodo, a decorrere dal momento dell'entrate in funzione del bene, che potrà essere anche successiva al periodo stesso 	10.4	
Forfetari	L'agevolazione non spetta per i contribuenti forfetari, per il semplice fatto che i medesimi non deducono i costi in modo analitico	10.5	
Minimi	La deduzione spetta al contribuente in regime dei minimi, anche se il recupero del costo avviene con il principio di cassa e non di competenza	10.7	

NUOVO REGIME SANZIONATORIO E RAVVEDIMENTO OPEROSO		
Argomento	Descrizione	rif.
Favor rei	<p>Le sanzioni più favorevoli al contribuente, determinate secondo le disposizioni che disciplinano la revisione del sistema sanzionatorio amministrativo, trovano applicazione anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> in relazione alle violazioni contestate in atti notificati prima della decorrenza degli effetti della nuova normativa (1° gennaio 2016), a condizione che non siano divenuti definitivi; in sede di ravvedimento operoso in relazione alle violazioni commesse prima del 1° gennaio 2016. <p>Al riguardo, sul tema del <i>favor rei</i> si veda anche la circolare n. 4/E/2016.</p>	11.1
Responsabilit	La responsabilità solidale tra cedente e cessionario di azienda risulta esclusa, a decorrere dal	

à solidale nel caso di trasferimento di azienda in caso di liquidazione	<p>1° gennaio 2016) quando la cessione avviene nell'ambito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una procedura concorsuale; • un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-<i>bis</i>, R.D. 267/1942; • un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), del predetto R.D.; • un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio. <p>La responsabilità solidale del cessionario non è, invece, esclusa - e, quindi, lo stesso non è esonerato dal chiedere il certificato dei carichi fiscali pendenti ove voglia escludere la responsabilità solidale - nelle ipotesi di liquidazione ordinaria volontaria.</p>		
Ravvedimento	Cause ostative: richiesta documenti	L'accesso al ravvedimento è precluso dal recapito della comunicazione degli esiti del controllo effettuato ai sensi dell'articolo 36- <i>ter</i> , recante l'indicazione delle somme dovute dal contribuente, e non dall'eventuale richiesta di documentazione, finalizzata alla verifica dei dati indicati nella dichiarazione dei redditi.	15.1
Ravvedimento operoso sul tardivo versamento della prima o dell'ultima rata di un avviso bonario	<p>Nel caso di applicazione del ravvedimento operoso sul tardivo versamento della prima rata o dell'ultima rata di un piano di pagamento rateale, di fatto non si dovrà mai partire dalla sanzione base del 30%.</p> <p>Infatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il primo versamento, il ritardo massimo ammissibile è di 7 giorni; • per l'ultimo versamento, il ritardo massimo ammissibile è di 90 giorni. 		19.2.5
Acquiescenza a seguito di tutela parziale	<p>Secondo il novellato istituto dell'autotutela, nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso.</p> <p>Il beneficio riconosciuto al contribuente consiste nella riduzione della sanzione; se accede alla definizione agevolata, il contribuente paga:</p> <ul style="list-style-type: none"> • integralmente il tributo e i corrispondenti interessi, nonché eventuali contributi, nella misura rideterminata; • la sanzione, rideterminata in base al tributo rettificato in autotutela, nella misura ridotta prevista in caso di acquiescenza, cioè di non impugnazione dell'atto tributario. <p>Quindi, se al momento della notifica dell'atto era possibile operare la definizione della sanzione ad 1/6 (oggi abrogata), il contribuente viene rimesso in termini per esercitare tale facoltà.</p> <p>Il termine di pagamento decorre dalla data di notifica al contribuente del provvedimento di autotutela parziale.</p> <p>La norma non richiede la contestuale formalizzazione da parte del contribuente della rinuncia all'impugnazione proposta né subordina la definizione all'accettazione della rinuncia da parte dell'ente impositore.</p> <p>Le spese del giudizio sono compensate di diritto.</p>		19.2.1

PATENT BOX		
Argomento	Descrizione	Rif.
Beni complementari	<p>Con la Legge di Stabilità 2016 è stato sancito che più beni collegati da un vincolo di complementarità possono costituire un solo bene immateriale ai fini dell'agevolazione in argomento.</p> <p>In sostanza, il vincolo di complementarità non è più limitato a beni della stessa tipologia e può riguardare anche beni di tipologia diversa utilizzati congiuntamente per le realizzazioni di un prodotto o processo.</p> <p>Tale nuova disposizione può applicarsi anche ai regimi avviati con decorrenza dall'esercizio</p>	12.1

	2015, cioè alle opzioni e istanze di <i>ruling</i> presentate entro il 31 dicembre 2015.	
Determinazione del contributo economico nel caso di sfruttamento diretto: Individuazione del metodo	<p>Secondo le indicazioni Ocse, occorre applicare il metodo più appropriato al caso di specie tenendo conto che, a parità di condizioni di applicabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il metodo del confronto di prezzo (Cup) è preferibile a tutti gli altri; • i metodi tradizionali basati sulla transazione sono preferibili a quelli reddituali basati sull'utile delle transazioni (ad esempio <i>Profit split</i>), tranne nei casi di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ beni immateriali di elevato valore e caratterizzati da profili di unicità, ove risulta consigliabile fare riferimento a flussi attualizzati di reddito; ✓ carenza di informazioni disponibili e/o affidabili, ove risulta possibile utilizzare delle "valutazioni tecniche" per stimare il prezzo ad "<i>arm's length</i>" del valore di trasferimento del bene immateriale. <p>Nel caso si ricorra ad altri metodi, la relativa selezione andrebbe suffragata da una spiegazione del perché i metodi riconosciuti dall'Ocse siano stati considerati meno appropriati o non praticabili nelle circostanze di specie e delle ragioni per le quali si è ritenuto che il metodo selezionato fornisca una soluzione migliore.</p>	12.2

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO			
Argomento	Descrizione		Rif.
Note Variazione Iva	Obblighi del curatore o commissario	<p>La nuova versione dell'articolo 26, D.P.R. 633/1972, stabilisce che la nota di variazione in diminuzione può essere emessa dal cedente o prestatore, in caso il mancato pagamento, a partire dalla data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della sentenza che dichiara il fallimento del debitore; • del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti, di cui all'articolo 182-bis della Legge Fallimentare; • di pubblicazione nel Registro Imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), della stessa legge. <p>Il successivo comma 5 prevede che, a fronte della variazione in diminuzione effettuata dal creditore non sussiste, in caso di procedura concorsuale, l'obbligo di registrazione della corrispondente variazione in aumento.</p> <p>A ciò consegue che la procedura non è, altresì, tenuta al versamento della relativa imposta non essendone debitrice.</p>	13.1
	Accordi di ristrutturazione del debito	<p>Nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • accordo di ristrutturazione dei debiti, ex articolo 182-bis, Legge Fallimentare; • piano attestato, ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), Legge Fallimentare; <p>permane invece l'obbligo del cessionario o committente di registrare la variazione, in rettifica della detrazione originariamente operata. Pertanto, il cedente o prestatore del servizio può portare in detrazione l'Iva, nella misura esposta nella nota di variazione, mentre la controparte è tenuta a ridurre in pari misura la detrazione che aveva effettuato, riversando l'imposta all'Erario.</p>	13.2
Iva: aliquote e beni significativi	Il caso degli infissi	<p>Ove, nel quadro dell'intervento di installazione degli infissi, siano forniti anche componenti e parti staccate degli stessi, è necessario verificare se tali parti siano connotate o meno da una autonomia funzionale rispetto al manufatto principale.</p> <p>Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in presenza di autonomia il componente, o la parte staccata, non deve essere ricompresa nel valore dell'infisso, ai fini della verifica della quota di valore eventualmente non agevolabile; • in assenza di autonomia, il componente o la parte staccata 	17.2

		concorre alla normale funzionalità dell'infisso e costituisce parte integrante dell'infisso stesso.	
	Scontrino di chiusura giornaliera	Pertanto, lo scontrino di chiusura emesso, ad esempio, alle ore 02:00 del 10 gennaio può essere annotato come corrispettivo del 9 gennaio.	18.1

QUADRO RW E MONITORAGGIO FISCALE

Argomento	Descrizione		Rif.
Quadro RW e monitoraggio	Sanzione per omessa compilazione	Le sanzioni per la omessa compilazione del quadro RW vanno determinate su ciascun rigo del modello, avendo riguardo alla casella "valore finale". Nel caso di rapporti esteri di investimento, ciascun rigo del quadro RW si riferisce ad un "unitario rapporto finanziario", da intendersi per tale sino a quando non vi sia l'apporto di nuovo capitale (rimane invece unitario rapporto finanziario quello per cui si muta la composizione per effetto di cessioni e riacquisti con il medesimo capitale).	14.1
Ivafe	Soggetti obbligati al pagamento	I soggetti delegati ad operare su un conto estero, comunque obbligati alla compilazione del modulo RW, non sono tenuti al versamento dell'Ivafe.	14.2

IMPOSTA DI REGISTRO

Argomento	Descrizione		Rif.
Imposta registro	Accordi di riduzione del canone	La registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo. Tale agevolazione: <ul style="list-style-type: none"> • spetta anche nell'ipotesi in cui le parti concordino la riduzione del canone solo per un periodo di durata del contratto (ad esempio, un anno); • non spetta, invece, nell'ipotesi in cui, successivamente alla registrazione dell'accordo che prevede la riduzione del canone per l'intera durata contrattuale, venga riportato il canone al valore inizialmente pattuito, in quanto la citata norma agevolativa trova applicazione 'esclusivamente' per l'accordo di riduzione. 	16.1

RISCOSSIONE E RATEAZIONI

Argomento	Descrizione		Rif.
Lieve inadempimento non per tutti gli istituti	Il Legislatore ha inteso riferire la disciplina del live inadempimento alle rateazioni disposte a seguito: <ul style="list-style-type: none"> • delle comunicazioni degli esiti derivanti da controllo automatizzato o formale; • dell'accertamento con adesione; • della definizione per omessa impugnazione; • della mediazione • della conciliazione giudiziale. Non risulta invece applicabile al caso della definizione agevolata delle sanzioni.		19.2.2
Riammissione alla rateazione di	La Legge di Stabilità per il 2016 prevede che, nelle ipotesi di adesione o di omessa impugnazione degli accertamenti, i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione		19.2.3

piani scaduti	<p>nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015 sono riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso, limitatamente al versamento delle imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute.</p> <p>Tenuto conto che la finalità della norma è quella di ripristinare l'originario piano di rateazione consentendo al contribuente di riprendere il pagamento delle rate come se non si fosse mai verificata la decadenza, si ritiene che venga meno la ratio della sanzione del 60% ovviamente con riguardo alle sole imposte dirette.</p> <p>Qualora il contribuente, a seguito di iscrizione a ruolo per intervenuta decadenza, avesse già eseguito dei pagamenti all'Agente della riscossione, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate, in sede di rielaborazione del piano di ammortamento, provvederà a imputare alle rate ancora dovute anche gli importi già pagati a titolo di sanzione, fermo restando che non si procederà al rimborso di eventuali eccedenze.</p> <p>Sul tema si veda anche la circolare n. 13/E/2016.</p>	
Rateazione avvisi bonari solo con rate costanti	<p>La possibilità di ottenere il pagamento dilazionato delle somme dovute per avviso bonario è possibile solo a condizione di utilizzare il meccanismo delle rate costanti trimestrali.</p> <p>Non risultano ammessi, invece, piani con rate crescenti o decrescenti.</p>	19.2.4

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MAGGIO AL 15 GIUGNO 2016

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 maggio al 15 giugno 2016, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11.

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

16 maggio	<p>Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di aprile, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p>Versamento dei contributi Inps artigiani e commercianti Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti da artigiani e commercianti relativamente alla prima rata del contributo sul minimale di reddito per l'anno 2016 (primo trimestre).</p> <p>Versamento del premio Inail Scade oggi il versamento della seconda rata del premio Inail 2015/2016 per chi ha optato per il versamento rateale.</p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none">- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef,- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente,- sui redditi di lavoro autonomo,- sulle provvigioni,- sui redditi di capitale,- sui redditi diversi,- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia,- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.
----------------------	---

<p style="text-align: center;">16 maggio</p>	<p>Versamenti Iva mensili e trimestrali Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di aprile, codice tributo 6004 e primo trimestre 2016, codice tributo 6031 (con maggiorazione dell'1%). Si ricorda che le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 25, comma 1, L. 133/1999 e le associazioni senza scopo di lucro che optano per la applicazione della L. 398/1991 versano l'Iva del primo trimestre senza la maggiorazione dell'1%. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p>Canone Rai Scade oggi il termine per presentare l'istanza di esonero dal pagamento in bolletta del canone Rai.</p>
<p style="text-align: center;">18 maggio</p>	<p>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 18 aprile.</p>
<p style="text-align: center;">25 maggio</p>	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.</p>
<p style="text-align: center;">31 maggio</p>	<p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01 maggio 2016.</p>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

firma
dott. Giuseppe Barletta